

OGGETTO :Iscrizione all'Albo degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture non residenziali di riabilitazione per tossicodipendenti nel territorio della Regione Lazio; modalità di presentazione della domanda.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità:

VISTO il D. Lgs. n. 502/92 - Riordino della disciplina in materia sanitaria - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 2547/92 avente ad oggetto la "Vigenza albo regionale degli enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 44/82";

VISTE le DD.G.R. n. 7370/90, n. 7945/90, n. 5001/91, n. 6683/91, con le quali si è provveduto alla registrazione temporanea degli enti ausiliari, ai sensi della legge 162/90;

VISTA la circolare regionale n. 1787 del 25/06/92, relativa alla "Vigenza albo regionale tossicodipendenza 1992. Iscrizione all'albo regionale a decorrere dal 1° gennaio 1993";

VISTO l'art. 116, punto 2, del DPR n. 309/90, che prevede l'iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari, senza fini di lucro, quale condizione necessaria per lo svolgimento delle attività, che è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice Civile;
- b) disponibilità di locali ed attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
- c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

VISTO l'atto d'intesa per la definizione di criteri uniformi d'iscrizione agli albi degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del DPR 309/90, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 9/02/93 e pubblicato con Decreto ministeriale del 19/02/93 sul supplemento n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8/03/93;

VISTO altresì, l'art. 6 della L.R. 11 settembre 1976, n. 46, che prevede l'utilizzazione delle associazioni ed istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro e gli artt. 4 e 5 della L.R. 22 settembre 1982, n. 44, che stabiliscono che gli enti pubblici e privati, le associazioni e le cooperative, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio di attività di prevenzione e riabilitazione, debbono iscriversi all'albo regionale degli Enti Ausiliari istituito presso la Regione Lazio secondo i requisiti ivi richiamati;



- VISTO il decreto del Ministero della Sanità 19/02/93, recante la definizione dei criteri per il riconoscimento ed il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 13 ottobre 1993, n. 7731, ha recepito l'atto d'intesa Stato -Regioni di cui al citato D.M. 19/02/93;
- VISTO l'atto d'intesa Stato-Regione del 5/08/99 concernente "Determinazione dei requisiti minimi di standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso", pubblicato nella G.U. n. 231 del 1/10/99;
- VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, recante "Norma in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali";
- CONSIDERATO che è stata nominata un'apposita Commissione per la fissazione dei requisiti ulteriori di qualificazione per il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle strutture per la tossicodipendenza, in via di definizione da parte della Commissione stessa, in base alla legge regionale succitata;
- RITENUTO che gli Enti Ausiliari che gestiscono Strutture di Riabilitazione per Tossicodipendenti nascono dalla avvertita necessità di implementare la rete territoriale relativamente agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nel campo del consumo di sostanze psicotrope legali ed illegali e del disagio giovanile in genere;
- CONSIDERATO che la DGR n. 2547/92 ha fissato nel 31/07/92 il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo regionale degli enti ausiliari non residenziali già iscritti o registrati provvisoriamente negli anni precedenti, a partire dal 1° gennaio 1993;
- CONSIDERATO che è trascorso molto tempo dalla pubblicazione dell'ultimo albo, con vigenza dal 1° gennaio 1993, ai sensi della DGR n. 2547/92;
- RILEVATO che gli Enti ausiliari in possesso dei requisiti di cui alla DGR 2547/92 che non hanno regolarizzato l'iscrizione sono numerosi e che la loro attività risulta essere fondamentale per il mantenimento nel territorio regionale di importanti servizi per i tossicodipendenti;
- RITENUTO pertanto necessario che gli enti ausiliari citati, che hanno comunque continuato a svolgere la propria attività possano regolare la loro posizione in relazione all'albo regionale;
- RITENUTO di concedere agli enti ausiliari che gestiscono strutture non residenziali il termine perentorio di 3 mesi per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo degli Enti Ausiliari di cui alla L.R. 44/82;
- RITENUTO opportuno che gli Enti interessati presentino la domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, alla ASL di



appartenenza, la quale, in seguito all'espletamento della relativa istruttoria nonché all'emissione dei pareri previsti dalla legge, dovrà provvedere all'invio di tutta la documentazione alla Regione Lazio - Area Autorizzazioni ed Accreditamento - D4/4A/03, per il conseguente provvedimento autorizzativo

La presente deliberazione non è soggetta alle procedure di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi elencati in premessa e che si intendono integralmente richiamati,

- A. di consentire, nelle more del recepimento dell'atto d'intesa Stato-Regione del 5/08/99 concernente "Determinazione dei requisiti minimi di standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso", e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 2 della L.R. 3/03/2003, n.4, la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 della l.r. 44/82 da parte degli enti ausiliari non residenziali che gestiscono strutture non residenziali di Riabilitazione per Tossicodipendenti, in possesso dei requisiti di cui alla DGR 2547/92.
- B. di stabilire che le domande di cui alla lettera A. corredate dalla documentazione prevista dalla DGR 2547/92, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente Deliberazione sul B.U.R. Lazio.
- C. Di stabilire che le suddette domande dovranno essere presentate alla ASL di appartenenza dell'Ente richiedente, la quale, in seguito all'espletamento dell'istruttoria e all'emissione dei pareri, come previsto dalla normativa vigente in materia, dovrà provvedere all'invio della documentazione alla Regione Lazio - Area Autorizzazioni ed AccREDITamento - D4/4A/03, per il conseguente provvedimento autorizzativo;
- D. di stabilire che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

E. la presente Deliberazione non è soggetta alle procedure di concertazione con le parti sociali

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1 MAR. 2004

